

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 04/R.C.

Udine, 18 novembre 2013

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

Al Comune di Arzene

Al Comune di San Martino al Tagliamento

Al Comune di Valvasone

e, p.c.

Alla Prefettura – U.T.G. di Pordenone

All'ASL n.6 "Friuli Occidentale"

oggetto: Referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone. Voto domiciliare. Voto dei diversamente abili.

In relazione allo svolgimento del referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone che si svolgerà **domenica 1 dicembre 2013**, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi all'esercizio del diritto stesso con procedura speciale.

In relazione a quanto verrà di seguito illustrato, l'Azienda sanitaria in indirizzo attuerà le misure organizzative idonee affinché venga assicurato il servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici e comunicherà ai Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone gli orari nei quali procederà al rilascio degli stessi, nonché, se possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire agli Enti di informare gli elettori interessati.

ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravi infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e dell'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da gravi infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 28/2007 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore avente diritto al voto domiciliare ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, **deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.** Tale dichiarazione - ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 28/2007 - deve essere presentata non oltre il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, termine che, come ricordato più volte anche dal Ministero dell'interno, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, redatta in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve inoltre essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (17 ottobre 2013); tale certificazione medica, per non indurre incertezze, deve riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 1 del d.l. 1/2006, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto (c.d. voto assistito, vedi infra).

Ciò posto, si invitano i dirigenti dell'Azienda sanitaria in indirizzo a richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati sulla sanzione specificamente prevista - in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge - dall'articolo 1, comma 3 bis del decreto legge 1/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge 46/2009.

I sindaci di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. I sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione elettorale;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora degli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'articolo 23, della legge regionale 28/2007, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

Da ultimo, si ricorda ai Comuni che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "seggi volanti" (per la raccolta del voto domiciliare), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante", da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiamano le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

In particolare, gli elettori non deambulanti, **quando la sede della sezione ove sono iscritti non sia accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata.** Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 28/2007, qualora **l'elettore portatore di disabilità sia impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può avvalersi dell'aiuto di un altro elettore** e deve essere ammesso al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente. L'accompagnatore può essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica iscritto nelle liste elettorali.

Si ricorda che, come prevede la norma, vanno ammessi al voto solo coloro che presentano un'infermità fisica perché non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità. Non possono rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettuale, soprattutto se fanno venir meno la capacità di scegliere il voto da esprimere.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 28/2007, l'Azienda sanitaria in indirizzo, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce la disponibilità di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 32, comma 2, della legge regionale 28/2007 prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale
dott.ssa Annamaria Pecile

(sottoscritto con firma digitale)